



## La tutela e la valorizzazione dei nostri boschi dalle “Carte di Regola” alla “Forestale”

In questo mio intervento cerco di cogliere gli aspetti della tutela e valorizzazione dei nostri boschi presenti nelle antiche carte di regola. Quanto dirò è basato anche su documenti dell'archivio comunale di Vervò.

Fra i documenti è presente la Carta di regola del 1532 su carta pergamena



e una trascrizione parziale della carta di regola rinnovata del 1757.



Le varie carte di regola trattano tutto l'insieme della vita della comunità negli aspetti istituzionali e per il suo vivere civile e religioso. Ho preso in esame i capitoli delle nostre carte di regola e alcuni dei documenti storici che riguardano l'utilizzo e la tutela dei beni di proprietà indivisa e della gestione del territorio nel suo insieme. La comunità di Vervò poteva contare sull'ampia zona di bosco a nord del paese, della Selva e delle pendici rivolte a Sud dal Corno alla Rodezza, rivendicava di avere diritto di uso promiscuo con Tres del bosco di Pra Colombai verso la Predaia, sia come pascolo sia per la legna e alti usi (ed anche della Rodezza dei quattro colomelli: 1° Tres, 2° Taio, 3° Segno con Vion e Torra, 4° Mollaro, Dardine e Tuenetto). Questa pretesa per le comunità interessate era un abuso e ne derivarono parecchie cause davanti ai tribunali.

Nel 1210 era in corso una causa presso il vescovo per dirimere la questione di "Pra Colombai". La contestazione durò fino al 1941. La frazione di Vervò aveva presentato al comune di Tres l'estratto della Commissione provinciale di esonero fondiario 25/11/1875 Nr. 17033/881 che riconosceva il diritto di promiscuità della comunità di Vervò sulle particelle di bosco contestate. Negli anni trenta era stata riconosciuta l'Amministrazione Separata Usi Civici di Vervò in base alla legge statale n. 1766 del 1927 e dal suo relativo Regolamento d'attuazione (Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332) per merito del dottor Francesco Gottardi Pitar che nel 1933 aveva completato una corposa documentazione per il tribunale al fine del riconoscimento della gestione separata dell'uso civico autonomamente dal Comune di Tres. Fra Tres e l'ASUC di Vervò, di cui era presidente Alfonso Gottardi fratello del dottor Francesco, si giunse alla transazione per cui fu sciolto l'uso promiscuo. Vervò rinunciò alla promiscuità



**Busa de la Croseta di Tres: una volta con diritto di pascolo per Vervò**

dell'ampia zona di bosco di Pra Colombai. Come compensazione alla rinuncia del diritto di pascolo, Tres cedette all'ASUC di Vervò la proprietà di una zona di bosco fra i Colareti e il Plan de le Ciasele (parte delle particelle 2237, 2236, 2233 per 3,80 ha).

### *Origine delle carte di regola*

Dal lontano 1200 ... o forse prima, le regole di comportamento per il funzionamento della comunità rurale e i modi di sfruttare i beni collettivi comuni erano praticati secondo le usanze tramandate nel tempo: più tardi furono codificati in vari capitoli della carta di regola. La comunità era qualificata come magnifica, onoranda o come magnifica università. Era costituita dai vicini (la vicinia) con pieni diritti e pieni doveri, e dai foresti (abitanti in Vervò con limitati diritti e doveri). Prima del 1415 facevano parte della comunità di Vervò anche servi della gleba o particolari dei Thun.

Un primo grosso problema per ogni comunità fu di controllare i diritti (come abbiamo visto) e confini del proprio territorio badando che altri non ne facessero uso ... e, evidentemente, controllare pure che i vicini e i "foresti" tenessero un comportamento corretto.

### *Le carte di regola di Vervò*

Vervò conserva due carte di regola. La prima di esse è una carta pergamena presente nell'archivio comunale. Fu approvata il 26 maggio 1532. La seconda è la copia della carta di regola rinnovata del 1759 fatta dal famoso notaio Giovanni Battista Bonaventura Gottardi cancelliere a castel Thun.

Nel terzo volume delle Carte di Regola del compianto professor Fabio Giacomoni è presente la trascrizione della Carta di Regola del 1749 da una copia avuta in visione dalla casa Gottardi "Pitari". Il Giacomoni scrive di aver a disposizione, presso l'università suppongo, anche il documento antico "*Instrumentum regulae villae et universitatis Vervodi*", promulgato nel 1639.

Molti documenti dell'archivio comunale specificano e chiariscono come si applicavano le regole nei casi dell'assegnazione di legname, della delimitazione delle zone di

pascolo, della manutenzione delle strade e concessioni di transito, delle licenze per carbone, calce, erba, brocon, dase e foglie, argato (trementina).

La carta di regola del 1532 non è da considerare la più antica della comunità, ma quella più vecchia presente nell'archivio comunale. Infatti, Marinus Simblant interrogato per l'approvazione dichiara che “*vuole stare all'antico*”.

### *Contenuto delle carte di regola*

Alcuni capitoli riguardano i compiti dei saltari che avevano l'onore e l'onere di controllare il territorio di campagna, delle vigne, della montagna onde evitare abusi e danneggiamenti. Nel caso che i saltari non sapessero indicare gli autori di danneggiamenti, erano tenuti, personalmente, a rifondere il danno (come i pastori disattenti). D'altro canto ricevono una parte delle multe previste per chi commette mancanze e un compenso in natura da parte di ogni fuoco. Altri capitoli specificano quali erano gli abusi che potevano verificarsi. Il testo della Carta di Regola ci presenta un quadro d'insieme di una comunità che vive sul lavoro agricolo e l'utilizzo in comune della montagna e altri beni. Alcuni capitoli precisano l'attività della fienagione fissandone il periodo e quella del pascolo stabilendo dove, come e quando possano pascolare le mucche, i buoi, le pecore, le capre, i maiali cavalli.

È importante l'introduzione di questa carta di regola per capire come è stata predisposta e approvata.

*“E qui gli uomini e i vicini di Vervò, costituiti e congregati nel luogo solito per voce del saltaro, come sempre, essendo stata fatta una commissione perché potesse fare una regola, costituirla, ordinarla per l'utilità sia dei ricchi che dei poveri. Mastro Simone fabbro de Bertolinis, Antonio [...], Pollinel, Giorgio fu Giacomo de la Francesca, Salvatore Graziani, Giacomo Battistela Gottardo ... avevano accettato la commissione della regola a loro fatta, corporalmente giurando sui vangeli come eletti e delegati a preparare i capitoli senza odio o amore o timore, lasciando ogni falsità. Inoltre furono eletti con giuramento Marino q. Sembianti e Michele Graziani della villa di Vervò come sopra eletti e giurati e*

*deputati a fare e trattare le cose infrascritte separatamente e sedendo, volendo fare la volontà dei loro vicini e col loro giuramento soddisfare la volontà per la comune utilità sia dei poveri che dei ricchi, stabilirono dissero, ordinarono a tutti e in tutto come sopra di capitolo in capitolo, riservato il diritto del reverendissimo signor domino nostro tridentino che adesso è o quello che sarà nel futuro nominato vescovo, i predetti uomini di detta comunità di Vervò e loro successori sempre vogliano e possano correggere e emendare i sottoscritti capitoli di detta regola come meglio sarà loro sembrato di fare per l'utilità dei poveri e dei ricchi.”*

L'uso dei beni comuni (montagna, gazzi, e ... campagna) soprattutto andava a beneficio dei vicini, senza dimenticare gli altri residenti, come vedremo (*per il bene di poveri e ricchi*).

### *Sorveglianza*

La sorveglianza della montagna era affidata a ruota a due saltari di montagna che duravano in carica (obbligatoria) per un anno. Il compito dei saltari di montagna era - carta di regola del 1532 - «... guardare, un dì uno ed un dì l'altro, tutti li monti, gazzi et boschi ingazzati, ogni giorno, in monte ed in piano». In quella del 1757, capitolo 15 si precisa che «... sotto pena de lire cinque per ogn'uno siino obligati mantenere ben netti e curati li condotti dall'aqua del bosco di Soauz per ogni volta averano mancato e per questo saranno scusi intervenire alle strade e vie alla Val».

Ma anche i vicini erano tenuti a partecipare al controllo dell'uso corretto della montagna. Nel capitolo 36 del 1532 si legge: «E se qualcuno dei vicini di detta villa di Vervò troverà qualcuno che taglia legna ingazzata in detti luoghi banditi e ingazzati è tenuto ad accusarlo di fronte alla regola e metà della pena sarà sua e metà alla comunità di Vervò.» Il riparto della multa poi varierà a un terzo per l'accusante, un terzo alla comunità e un terzo alla chiesa di San Martino, e la denuncia sarà fatta ai giurati.

La sorveglianza dei gazzi di campagna, dove stavano radure falciabili e alberi di foglia, o terreni da mettere in coltura, era affidata ai saltari di campagna o a quelli delle vigne (dell'ua).

### *Fienagione e pascolo*

Le norme per falciare al monte Scarez, Moz, Aguil e monte Rodeza (1757) stabilivano che non si poteva falciare prima della data fissata con la regola di Santa Margherita (20 luglio). Inoltre non si poteva andare con i buoi al monte se non dopo due giorni dalla data stabilita per lo sfalcio. Era anche proibito carreggiare e pascolare nel monte e nella Selva dal giorno di San Giacomo minore, 3 maggio, fino alla Madonna di Agosto.

Sul territorio della comunità si svolgeva il pascolo con le sue regole. Si poteva far pascolare le proprie bestie al monte dopo il 15 agosto anche sui prati privati, ed anche otto giorni prima di san Giorgio (23 aprile).

Le pecore ad altri animali erano portati al pascolo da un pastore. Nelle regole non sono nominate le località stabilite. Dalle esperienze successive e dalle determinazioni prese nel corso del XIX secolo il comune in accordo con l'autorità forestale di Mezzolombardo annualmente stabiliva i luoghi di pascolo con il gregge: i versanti del rio Pongaiola e Ri de la Seta: Cornalé, Fanzim, coste della Madona, S-cialaie, Forami, Plan dal Forbes, ecc...

Nella regola del 1757 troviamo una limitazione per le capre che non dovevano pascolare nel bosco di Soauz (il bosco sopra il paese). «... *che il pastore delle capre non ardisca andare nel bosco di Soauz colla vogara (mandria) sotto pena de carantani sei per volta, e che sotto la medesima pena ogni pastore sii obligato guardare diligentemente ogni giorno il suo gregge ed adempire a suoi obblighi, e d'andar fuori in tempo congruo col suo bestiame, e che il pastore de porci sia tenuto guardare e custodire anco li cavalli, muli, ed affini ed li padroni de bestiami siano obligati andare con la vogara, e pagare conforme il solito costume.*»

## *Piante e legnatico*

Venendo all'utilizzo delle piante e della legna come esempio posso ricordare il capitolo 30 della regola del 1532: *«E fu detto, fatto ed ordinato che nessuno in pena di tre grossi per ogni piede osi incidere, sia terrigeni che forestieri, larici, pini, avezi (abete bianco), pezi (abete rosso) nei loro monti e con detta pena che nessun terrigeno o forestiero possa incidere detti legni a causa di venderli ai forestieri oltre al monte senza una speciale licenzia.»*

Dai capitoli di regola non riesco a capire bene come fosse regolato l'approvvigionamento del legnatico, anche se presumo che non sia molto diverso dall'assegnazione delle "Sort" di adesso specialmente con il passaggio dalla "magnifica comunità" a comune. Infatti, il capitolo 57 della regola del 1749 spiega.

*«Item hanno statuito ed ordinato che le sorti, che d'anno in anno si partiranno, che venghino tagliate sotto li medemi giurati: sotto la perdita, spirato l' anno, di quelle.»*

Prima, mi par di capire, c'era la possibilità di "boscheggiare" da parte dei **vicini** rispettando le ampie zone di ingaggiate (di assoluto rispetto senza licenze specifiche).

E al capitolo 27 del 1749:

*«Item hanno statuito ed ordinato che niuno debba nelli monti spettanti nella Comunità di Vervò, quantunque non sia ingazzato, tagliare piante et legnami, cioè late di lares, pin, pez ed avez **per vendere a forestieri, ma solo per uso e bisogno di casa loro**, come pure che non possino tagliare più de para quattro palanchi d'avez o pez, sotto pena de grossi dodeci per ogni piede che sarà tagliato. »*

Si parla di falsificazione di bollo, di legni segnati che non possono essere tagliati, e quelli non segnati possono essere presi senza pregiudizio. Sono stabilite pene per chi si appropri di legna **d'altri** di qualsivoglia sorte.

Il capitolo 30 del 1749 ordina che non si possono tagliare *«laresi nel monte di Scarez et a Moz e nella Selva, compresa Val Marchiana ò sia Val Magna»*, ma i vicini hanno l'autorità di tagliare le altre piante (*pini, pezzi, et avezzi, roveri, fovi*) **per loro**

**uso e bisogno** come per il passato. Sono previste invece le pene per i non vicini colti a far legna da applicare per metà al saltaro e metà alla chiesa di san Martino e alla comunità.

In ogni caso il vicino non può tagliare legname di sorta **oltre al fabbisogno proprio** per venderlo senza autorizzazione.



La regola del 1532 stabilisce le località “ingazzate”, zone di rispetto assoluto: - dalla Val alla *Strenta*, *el Ri de Roncarboi* venendo al *Tóu da la glaz* e fino al *Sasso Bianco* sotto i *sassi di Rodéza*, da lì sopra fino alla *Calcara vècla* la quale va al *Tóu dal Rigel* e sotto li *Sassi* fino al *Tóu da Slai*. Altre località di volta in volta saranno

indicate o nelle assemblee di regola o nelle successive carte di regola.

C'è poi il capitolo 22 del 1757 che regola la partecipazione ad accomodare le strade da parte dei vicini e dei foresti residenti.



Fratte di Val Marzana

Il capitolo 37 del 1532 ricorda, fra il resto, la norma per frattizzare in Val Marzana: «... *Nessuno osi frattizzare (mettere in coltura) oltre la semina di due staia e quelle sorti siano comuni.*». Il Val Marzana esiste il toponimo “Fratte”.

Il capitolo 30 della carta di regola del 1757 limita la libertà di “boscheggiare” rispetto a prima. Ad esempio in alcune località non sono libere le attività di “*far foglia, dasa, brocon o zineuri*”. La pena ai trasgressori sarà doppia per i non vicini (i “furesti”).



## Varie

Anche i non vicini o foresti godevano di qualche beneficio.

Il capitolo 37 del 1749 concede di “boschezzare” e pascolare ai furesti in Fanzim e al Buson e ciò viene ribadito nel capitolo 52 nominando anche le località di Cornalé e val Scarpaia.

Alcuni capitoli sono riservati per regolamentare le calce che devono essere sempre autorizzate con l’impegno di fornire calce alla comunità e ai vicini a prezzi prestabiliti.

Il capitolo 49 del 1749 regola l’attività di far carbone. *«Sopra il sentiero per andare al Prà della Vaca et in Val Marchiana sotto la strada sulla costa verso la Comunità di Priò sarà permesso far carbonare e vendere il carbone. I ferrari e slosseri di Vervò potranno far carbonare sotto i prati del monte alla Guil, Pradaza e Moz per uso proprio. Il carbone non potrà essere trasportato al tempo della fienagione».*

Evidentemente non era possibile vendere legname senza esplicito consenso dei giurati o disposizioni fatte in regola (*tre carra per vicino*).

I vari capitoli di regola che ho preso in esame ci parlano dei rapporti fra comunità e vicini per l’uso e la conservazione del bosco. Si capisce anche l’importanza di godere del vicinato. I non vicini (i “furesti”) non avevano diritti ma neppure doveri per la gestione. Nel 1664 in una seduta di regola fu stabilito che anche loro dovranno contribuire per i saltari e assumere la responsabilità di segnalare abusi. Ma i loro diritti sulla montagna rimasero limitati. Nel secolo XIX con l’istituzione del comune gli aventi diritto al bene comune della montagna, ritengo, che sia esteso ai residenti iscritti nell’anagrafe. Non era facile ottenere la residenza per una famiglia che si trasferiva a Vervò. I non abbienti dovevano essere assistiti dal comune e perciò ... meglio non largheggiare.

L’uso della montagna, oltre ai benefici individuali per “vicini e furesti” forniva il denaro per le necessità della stessa comunità per opere e per la gestione. I responsabili annuali della comunità avevano la facoltà di concedere diritti di passo, licenze di far calce o carbonare a persone di altri paesi, licenza per fare

“argià” (resina di larice detta anche trementina). Possono autorizzare la vendita di legname e di effettuare vendite di legname ed anche di suolo comune per le necessità della comunità, aiuto ai più poveri, per lavori, per tassazioni specialmente nei momenti delle guerre del 1700. Dietro compenso e precise clausole affittano zone di montagna per il pascolo o per il taglio di legname periodi di 5, 10, 20 anni, specialmente la “Malga alta”. Solo alla fine del 1800 la comunità si organizza per fare malga.

La regola del 16 marzo 1763 delibera di concedere la recinzione di Prà Colombai a quelli di Tres per 200 ragnesi: due vicini sono contrari.

All’inizio del 1800, con la dominazione bavarese, furono abolite le regolanie maggiori e minori limitando di molto le autonomie locali. In seguito, col ritorno della legislazione austriaca, non ripresero valore le carte di regola, anche se l’aspetto culturale di gestione diretta della vita comunitaria continuava ad essere vivo. Nella pratica il comune deve attenersi alle direttive dell’Imperial Regio Governo tramite l’ufficio forestale di Mezzolombardo.

### *Qualche curiosità*

1386 – I conti Thun concedono alla comunità e persone di Vervò l’affrancazione dal loro diritto di pascolo sul monte Scarezo e cedono alla stessa l’esclusivo possesso dietro pagamento di 160 ducati di oro buono e di giusto peso.

**1415** - *Arriviamo all’affrancazione di tutti i servi e sudditi che dipendevano dai conti di castel Thun che d’ora in avanti, potranno sposarsi e agire come tutti gli altri vicini liberi di Vervò e delle altre ville. Inoltre i conti rinunciano a molti loro privilegi e diritti in favore dell’intera comunità. In cambio ricevono 100 ducati d’oro e la comunità rinuncia al diritto di avere ogni anno dai conti un toro, un irco, un verro e le carni da essere benedette il giorno della Crocifissione di Cristo.*

Nel 1833 Un'ordinanza avvisa che non era permesso cogliere frutti selvatici immaturi come ghiande di faggi e le bacche dei cosiddetti bianciari (sorbo di monte) sotto pena di 2 fiorini.

Nel 1837 l'ufficio forestale di Mezzolombardo raccomanda di ridurre il numero delle capre al puro bisogno: suggeriva di fare eccezione per le persone meno agiate.

Nel 1847 vengono distribuite sorti di foglia per "pabulo" (foraggio) alle capre. Si danno le sorti di faiol – faiuèl - (foglie secche di latifoglie) per lettiera nella stalla al Coston delle Tremole e anche sorti di legna da ardere.

Il 4 dicembre 1891 si permette liberamente la raccolta delle "cloze" (pigne) dovunque perché sono anche nocive al bosco e la raccolta del dasin con la scopa, ma non col rastrello al Plan de la Cros. Uno di Vervò paga fiorini 1:50 per evitare una denuncia per aver abusivamente fatto erba alla Busa Granda.

Il 31 luglio 1902 il comune fa sapere che al monte si è praticata una cultura artificiale di lamponi dove era stato fatto il taglio di legname: è fatto divieto di raccogliere lamponi in quella zona.

### Conclusione

*Durante il XIX secolo la gestione dei beni comuni dipende dalle proposte della comunità secondo tradizione, ma servono le autorizzazioni sempre più stringenti dell'autorità forestale, sia per i boschi sia per i prati e pascoli. Da parte dei privati che possedevano terreni soggetti a utilizzo pubblico dopo il 15 di agosto si iniziano pratiche per l'affrancazione. La principale iniziativa è stata quella della costituzione della malga al monte resa possibile con l'acquisto dei prati privati per l'edificio e per il pascolo. C'era l'avvertenza di assegnare le sorti della legna in posti più vicini, ad esempio nel bosco sopra il paese, **per le vedove in primo luogo e per chi non aveva animali da tiro**. La montagna era come un salvadanaio per rispondere alle esigenze delle grandi opere fatte. A fine '800 ricordo l'ampliamento della chiesa di Santa Maria, a inizio del 1900 la costruzione dell'acquedotto da Valciarboi e dalla Strenta, negli anni 1940 la costruzione dello*

*“stradone” e partecipazione alle spese per il restauro e decorazione della chiesa di Santa Maria. L’Amministrazione Separata Usi Civici diede il suo contributo anche per la costruzione dell’acquedotto irriguo.*

## **Un mio commento sui dati esposti**

La vita delle **magnifiche comunità** ormai si perde nel tempo. Il sistema di vita di allora non è facilmente comparabile al nostro di questi ultimi cinquant’anni.

I nuclei familiari avevano una struttura patriarcale, l’economia dipendeva esclusivamente dall’utilizzo dell’ambiente agricolo e forestale, con la presenza di artigiani che fornivano i servizi essenziali. La cultura cristiana era un sostegno e un conforto in quei tempi difficili e serviva di amalgama alla comunità. La gestione della proprietà collettiva indivisa era esercitata a favore dei ricchi e dei poveri. La comunità poteva fare affidamento soltanto sulle proprie forze: verso il vescovo c’era sottomissione e l’obbligo a rispondere alle varie tassazioni.

In quel contesto era importante sentirsi un gruppo omogeneo. Visti con gli occhi di adesso, i vari capitoli che ho illustrato ci sembrano quasi incomprensibili.



Rotazione obbligatoria delle cariche annuale, il danno sfuggito alla custodia dei saltari rifiuto dagli stessi sorveglianti, tutte le persone stimolate a denunciare trasgressioni dei propri compaesani dietro compenso di una parte della multa che ne sarebbe derivata (viene da pensare ai cacciatori di taglie dei western americani). Allora queste norme erano ritenute necessarie perché tutti vivessero l’esperienza di assumersi responsabilità per il bene comune.

L’adempimento della carica comportava spesso una perdita economica. Succedeva che, per evitare la carica, un vicino rinunciava al diritto di vicinato per essere un semplice “foresto”. Il rispetto del bene pubblico diventava un valore vissuto se non proprio amato. Mi pare che adesso il corretto uso della cosa pubblica, del contribuire alla comunità in modo sincero non sia considerato un valore. *Rubare al pubblico è come rubare a nessuno*, si dice. La comprensione verso gli evasori a volte diventa un titolo di vanto, di astuta furbizia. Penso che allora la persona del saltaro era stimata perché lavorava per la conservazione delle proprietà di tutti e di ognuno. L’anno successivo sarebbe toccato a un altro fuoco assumersi questo impegno.

L’altro aspetto che mi ha colpito è quell’insistere sul gestire la comunità per l’utilità dei poveri e dei ricchi. Non volevano un appiattimento della società, piuttosto esercitavano la solidarietà in modi concreti. Diversificare l’assegnazione delle “sort de la legna” fra vedove e persone senza buoi dagli altri dimostra una sensibilità di venire incontro a chi è più debole. Le esigenze di legnatico e del modo di

approvvigionarsi sono assai cambiate, ma la sensibilità di facilitare a tutti il beneficio che deriva dai beni montani potrebbe essere esercitata ancora.

Infine si sente nella carta di regola l'importanza data ai vicini, ai frazionisti potrei dire, con le frequenti riunioni in regola durante l'anno per proporre, decidere assieme le cose più disparate. Anche questa sensibilità è andata perduta nelle nostre piccole comunità. A dire il vero la partecipazione alla cosa pubblica è un valore della nostra costituzione – *Il potere appartiene al popolo* – Mi pare che il popolo non si interessi molto a essere protagonista in prima persona esigendo dai propri rappresentanti la partecipazione attiva.